



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 59 del 18/02/2019

Settore I - Istruzione e Patrimonio

Servizio Istruzione

Oggetto: FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER IL NIDO D'INFANZIA SAN CARLO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT - ER PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK 8. IMPEGNO DI SPESA

Il Funzionario Incaricato

Visto il provvedimento del Direttore I° Settore prot n.46463 del 17.12.2018 di conferma dell'incarico di responsabile di Responsabile del Servizio Istruzione;

Premesso che presso il Nido d'infanzia San Carlo viene utilizzato per l'attività didattica di progettazione e documentazione un notebook portatile e che tale strumento è ora inutilizzabile a causa della rottura dell'impianto di alimentazione;

Vista la nota assunta agli atti sub prot. 5735 del 12/02/2019 con la quale il coordinatore pedagogico dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico richiede la fornitura di un pc portatile quale fondamentale strumento per l'attività di elaborazione del materiale educativo e documentativo;

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alla fornitura di un nuovo pc portatile al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica di progettazione e documentazione con riferimento anche alla realizzazione del progetto di continuità Nido – Scuola dell'Infanzia;

Visti:

- L'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 (Legge finanziaria 2000) e ss.mm. e ii. che stabilisce “.. *Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101...*”
- L'articolo 1, comma 449 della L. legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm. e ii. secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- L'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che prevede “.. *Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del*

Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio...

- l'art. 1 della Legge n. 135/2012 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" laddove stabilisce: "1. *Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli...*"
- la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'articolo 9, comma 3 bis, del DL 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e ss.mm. e ii. stabilisce " *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*

Dato atto che presso la regione Emilia Romagna è stata istituita, con L.R. 24.05.2004 n. 11, l'Agenzia – denominata Intercent-er, centrale di committenza incaricata di promuovere un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, introducendo un sistema di negoziazione per gli acquisti realizzato sia attraverso la stipulazione di convenzioni quadro, sia attraverso procedure telematiche di acquisto (gare telematiche, mercato elettronico regionale);

Visto l'art. 21 della L.R 11/2004 citata che stabilisce la facoltà per gli Enti Locali presenti nel territorio regionale di aderire alle convenzioni mediante l'emissione di ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l'opportunità;

Visto il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'art. 37, comma 1 in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza

Verificato che risulta attiva, dal 13/07/2018 una convenzione intercent-er per la " *Fornitura di personal computer Notebook 8*", stipulata tra l'Agenzia Intercent-er e la ditta Team Memores Computer S.p.a. – Via dell'artigianato 64/D – Piacenza P.I. 00740430335 avente CIG 74934026F2;

Dato atto che il catalogo dei prodotti offerti, riportato all'interno della convenzione stessa, in cui sono indicati i prezzi unitari degli stessi, contiene un PC Notebook 15,6" - LENOVO modello V330 che risponde alle esigenze del nido d'infanzia;

Atteso che la modalità di conclusione del contratto avviene mediante emissione di ordinativi di fornitura tramite la piattaforma Intercent-ER;

Ritenuto di aderire alla Convenzione per " *Fornitura di personal computer Notebook 8*" stipulata tra l'Agenzia Intercent-er e la ditta Team Memores Computer S.p.a. – Via dell'artigianato 64/D – Piacenza P.I. 00740430335, poiché tale procedura garantisce i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, e di provvedere

all'acquisto di un Notebook, per un importo complessivo presunto, di € 567,30 (imponibile 465,00 oltre IVA al 22% per € 102,30);

Constatato che per aderire alla convenzione di cui sopra occorre sottoscrivere digitalmente l'Ordinativo di fornitura n. PI035529-19 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

Ricordato che:

- ex D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
- ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 la società, sottoscrivendo il presente contratto "(...) attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (...)";

Richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, e la deliberazione consiliare n. 60 del 20/12/2018 con la quale è stata approvata la successiva nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 27/12/2018, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2019 - 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 12/02/2019 di variazioni alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione anno 2019, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2019 di variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D,L.vo 18/08/2000, nr. 267;

Considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Funzionario esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

1. di aderire, per le motivazioni in premessa individuate che qui si intendono integralmente riportate e trasfuse, alla convenzione per la "Fornitura di personal computer Notebook 8" , stipulata tra l'Agenzia Intercent-er e la ditta Team Memores Computer S.p.a. – Via dell'artigianato 64/D – Piacenza P.I. 00740430335 avente CIG 74934026F2, per la fornitura di un notebook da destinare al Nido d'infanzia San Carlo onde consentire il regolare svolgimento

dell'attività di programmazione didattica e documentazione delle attività educative con riferimento anche alla realizzazione dei progetti di continuità Nido – Scuola dell'Infanzia;

2. di affidare alla ditta Team Memores Computer S.p.a. – Via dell'artigianato 64/D – Piacenza P.I. 00740430335 la fornitura di un PC Notebook 15,6" - LENOVO modello V330 alle condizioni e secondo le modalità prefissate dall' Agenzia Regionale Intercent-er con la convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo per l'importo di € 567,30 (imponibile 465,00 oltre IVA al 22% per € 102,30) procedendo alla sottoscrizione digitale dell'allegato ordinativo di fornitura n. PI035529-19 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di impegnare la spesa presunta derivante dal presente atto quantificata in Euro 567,30 con imputazione nel bilancio di previsione 2019 alla voce di bilancio 12011.03.03 come indicato nella tabella riportata nell'allegato visto di regolarità contabile;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:

- a. con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di programmazione didattica e documentazione delle attività educative del Nido d'Infanzia San Carlo ivi inclusa la realizzazione del progetto di continuità Nido – Scuola dell'Infanzia;
- b. le clausole essenziali sono contenute nella convenzione "*Fornitura di personal computer Notebook 8*", – CIG 74934026F2;
- c. il contraente è stato scelto mediante procedura aperta espletata dal Intercent-ER, alla quale il Comune ha aderito con ordine registro di sistema n. PI035529-19 ;

6. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

7. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopraccitato articolo 3;
- in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il **CIG DERIVATO N. ZF62718A9D**
- ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
- si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.1 C.32 L. 190/12 e degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14/3/13 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- alla ditta fornitrice risultante dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 ed aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250/2017 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2

comma 3 del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

8. di dare atto che non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;

9. Di dare atto che l'esigibilità dell'impegno è entro il 31/12/2019.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Ann o	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Client e	C.I.G.
U	I	567,30	12011.03.1201103 03	201 9	75342	TEAM MEMORES COMPUTER SPA	ZF62718A 9D

Il Funzionario Incaricato
Emanuela Dieci / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente